

## LEGGE 23 DICEMBRE 2021, N. 238

«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.»

(GU n.12 del 17-01-2022 - Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022)

### ARTICOLO 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2018/2273)

La legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

L'articolo 10 novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.

- incarichi di progettazione subappaltabili
- operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
- violazione di norme riguardanti i motivi di esclusione
- soppressione dell'obbligo di indicare la terna di subappaltatori
- anche nelle concessioni soppressione dell'obbligo di indicare la terna
- abrogazione della disciplina transitoria del subappalto
- subappalto nei contratti da svolgersi all'estero
- acconti e saldi in fase di esecuzione dell'appalto
- applicazione delle norme introdotte nel codice

Rif. norma modificata	Modifiche alla normativa appalti	Commento novità art. 10
D.LGS. 50/2016 <b>Art. 31</b>	<b>Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</b>  8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. <b>«Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività».</b> Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).	<b>INCARICHI DI PROGETTAZIONE SUBAPPALTABILI</b> <i>La lettera a) comma 1 prevede che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività</i>

<p>D.LGS. 50/2016 <b>Art. 46</b></p>	<p><b>Art. 46. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria</b></p> <p>1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria <b>«nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»:</b></p> <p>a) omissis b) omissis c) omissis d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; <b>«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;</b> e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere <del>da a) a d)</del> <b>«di cui alle lettere da a) a d-bis»;</b> f) omissis</p> <p>2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali <b>«, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».</b></p>	<p><b>OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA</b></p> <p><i>La lettera b) del comma 1 introduce diverse modifiche all'art. 46 del Codice, che elenca gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.</i></p> <p><i>Il punto 1.1), specifica che nell'ammissione degli operatori economici dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta.</i></p> <p><i>Il punto 1.2), con l'aggiunta della nuova lettera d-bis), introduce nell'elenco degli operatori economici ammessi nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, la categoria degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, rispettando i principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati.</i></p> <p><i>Il punto 1.3) prevede l'ammissione di tali nuovi soggetti anche nell'ambito dei raggruppamenti temporanei d'impresa.</i></p> <p><i>Il punto 2), prevede l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire i requisiti minimi di carattere economico-finanziari e tecnico-organizzativi che tali soggetti devono avere nel caso di partecipazione alle gare di appalto.</i></p>
<p>L.238/2021 <b>Art. 1</b></p>	<p><b>Art. 10 Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273</b></p> <p><b>2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.</b></p>	<p>Il comma 2 art. 1 della presente legge, specifica che, in relazione ai nuovi soggetti di cui alla lett. d-bis dell'art. 46 del Codice (altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura), un nuovo Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individui, nell'ambito dei requisiti minimi richiesti per tali soggetti, l'obbligo di nomina di un direttore tecnico, la verifica del contenuto dell'oggetto sociale, gli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'A.N.A.C., nonché l'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.</p>

<p>D.LGS. 50/2016 <b>Art. 80</b></p>	<p><b>Art. 80. Motivi di esclusione</b></p> <p>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, <del>anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,</del> per uno dei seguenti reati: omissis</p> <p>4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. <del>Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.</del> <b>«Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro».</b> Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o</p>	<p><b>VIOLAZIONE DI NORME RIGUARDANTI I MOTIVI DI ESCLUSIONE</b></p> <p><i>La lettera c) del comma 1 modifica ai punti 1), 3) e 4), i commi 1, 5 e 7 dell'art. 80 del Codice. La modifica limita la verifica dei motivi di esclusione al solo operatore economico e non anche con riferimento al suo subappaltatore. In altre parole, le modifiche in commento fanno venir meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.</i></p> <p><i>Il punto 2) alla lettera c), modifica il quinto periodo del comma 4 dell'art. 80, che disciplina i casi di esclusione dell'operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. La novella in esame innova la normativa vigente, specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che <u>saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.</u></i></p>
--	--	---

	<p>previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p> <p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, <del>anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,</del> qualora: <i>omissis</i></p> <p>7. Un operatore economico, <del>o un subappaltatore,</del> che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</p>	
<p>D.LGS. 50/2016 <b>Art. 105</b></p>	<p><b>Art. 105. Subappalto</b></p> <p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) <del>l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</del> b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria <b>«e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;</b> <i>omissis</i> d) <del>il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</del> <i>omissis</i></p> <p>6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.</p>	<p><b>SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARE LA TERNA DI SUBAPPALTATORI</b></p> <p><i>La lettera d) del comma 1 modifica in più punti l'articolo 105 del Codice, che disciplina i casi di affidamento di attività in subappalto.</i></p> <p><i>Il punto 1) interviene sul comma 4 dell'art. 105 del Codice, che disciplina le condizioni generali per l'affidamento delle attività in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.</i></p> <p><i>In particolare il punto 1.1), abroga la lettera a) del comma 4 dell'art. 105, consentendo in tal modo di subappaltare attività anche al soggetto economico che abbia partecipato in precedenza alla gara per l'affidamento dell'appalto.</i></p> <p><i>Con i punti 1.2) e 1.3), provvede ad introdurre tra le condizioni per l'affidamento delle attività in subappalto, l'attribuzione a carico del subappaltatore dell'insussistenza dei motivi di esclusione dell'art. 80, eliminando, di conseguenza, tale onere per il concorrente principale.</i></p> <p><i>Il punto 2) abroga il comma 6 dell'art. 105 del Codice, che prevede, per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie UE, nonché per gli appalti che, pur essendo di valore inferiore alle soglie UE, riguardano specifiche attività individuate dalla normativa italiana come particolarmente esposte al rischio d'infiltrazione mafiosa, l'obbligo per gli operatori di indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori.</i></p>
<p>D.LGS. 50/2016 <b>Art. 174</b></p>	<p><b>Art. 174. Subappalto</b></p> <p>2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono</p>	<p><b>ANCHE NELLE CONCESSIONI SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARE LA TERNA</b></p>



	<p>subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:</p> <p>a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;</p> <p>b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulta possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.</p> <p>3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p> <p><b>«3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».</b></p>	<p><i>la lettera f) del comma 1 elimina l'obbligo, previsto dall'art. 174, comma 2, terzo periodo, del Codice, posto in capo ai "grandi" operatori economici, di indicare una terna di subappaltatori.</i></p> <p><i>Si riscrive, inoltre, con la lettera f), il comma 3 dell'art. 174 del Codice, al fine di sopprimere il riferimento all'obbligo posto in capo ai "grandi" operatori economici di dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, per i casi contemplati dal comma 2 dell'art. 174, rimanendo fermo, come per i contratti di lavori e forniture (art.105), l'obbligo per l'affidatario di provvedere a sostituire i subappaltatori, nel caso un'apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80.</i></p> <p><i>È stato precisato, inoltre, che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori è posta a carico della stazione appaltante.</i></p>
<p>D.L. 32/2019 <b>Art. 1</b></p>	<p><b>Art. 1 Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare</b></p> <p>18. Fino al 31 dicembre 2023, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.</p>	<p><b>ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL SUBAPPALTO</b></p> <p><i>Il comma 3 dell'art. in esame, modificato dal Senato, abroga il comma 18 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, che sospende fino al 31 dicembre 2023 le seguenti norme sul subappalto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni, previsto, rispettivamente, dal comma 6 dell'art. 105 (appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, di cui viene prevista l'abrogazione dalla lettera d), punto 2), del comma 1 dell'art. in esame, e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (appalti di concessioni pubbliche, di cui viene prevista la soppressione dalla lettera f), punto 1), del comma 1 dell'art. in esame;</i></li> <li><i>• le verifiche in sede di gara volte alla esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, in base ai motivi di esclusione previsti all'art. 80 del Codice, anche riferite al suo subappaltatore (modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. in esame.</i></li> </ul>
<p>DM ESTERI 192/2017 <b>Art. 14</b></p>	<p><b>Art. 14 Subappalto</b> <i>omissis</i></p>	<p><b>SUBAPPALTO NEI CONTRATTI DA SVOLGERSI ALL'ESTERO</b></p> <p><i>Il comma 4 abroga il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro degli affari esteri</i></p>

	<p><del>2. Gli eventuali subappalti non possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.</del></p>	<p><i>e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, che disciplina il subappalto nei contratti da svolgersi all'estero.</i></p> <p><i>Con la modifica in esame, gli eventuali subappalti possono complessivamente superare il trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.</i></p>
<p>D.LGS. 50/2016 <b>Art. 113-bis</b></p>	<p><b>Art. 113-bis. Termini di pagamento. Clausole penali</b> omissis</p> <p><b>«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.</b></p> <p><b>1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.</b></p> <p><b>1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.</b></p> <p><b>1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.</b></p> <p><b>1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.</b></p> <p><b>1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità»</b></p>	<p><b>ACCONTI E SALDI IN FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO</b></p> <p><i>La lettera e) del comma 1 prevede misure aggiuntive alla disciplina dell'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici riguardante l'emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell'appalto.</i></p> <p><i>La normativa introdotta all'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici prevede, ai commi da 1-bis a 1-septies, una disciplina di dettaglio relativa agli adempimenti posti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in merito all'adozione del SAL e all'emissione del certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell'esecuzione del contratto in corso.</i></p> <p><i>Il comma 1-bis prevede, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, la possibilità da parte dell'esecutore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.</i></p> <p><i>Il comma 1-ter stabilisce che, ai sensi del comma 3 dell'art. 113-bis, in cui si prevede una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal successivo comma 1-quater.</i></p> <p><i>Il comma 1-quater prevede che, nel caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui</i></p>

		<p><i>al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.</i></p> <p><i>Il comma 1-quinquies stabilisce che il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 113-bis, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo dell'art.113-bis.</i></p> <p><i>Il comma 1-sexies permette all'esecutore di emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.</i></p> <p><i>Il comma 1-septies prevede, infine, che ogni certificato di pagamento emesso dal RUP sia annotato nel registro di contabilità.</i></p>
L.238/2021 <b>Art. 1</b>	<b>Art. 10 Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273</b>  <b>5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.</b>	<p><b>APPLICAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE NEL CODICE</b></p> <p><i>Il comma 5 prevede l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo in esame alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.</i></p>